

# INDICE

XXXVI, 2, 2025

## **editoriale**

- 275 Il titolo di specialista: una scelta strategica per l'avvocatura  
*Anton Giulio Lana*

## **saggi**

- 281 La Corte costituzionale come giudice della Convenzione europea dei diritti umani  
*Lorenzo Acconciamezza e Francesco Viganò*
- 327 Noterelle sulla guerra: dai divieti generali all'esperienza individuale  
*Pasquale De Sena*
- 337 La deriva del diritto d'asilo nell'architettura internazionale: l'impatto delle politiche emergenziali e securitarie  
*Chiara Di Stasio*
- 365 Responsabilità delle imprese e tutela dei diritti umani. Da iniziale impegno morale agli obblighi di *due diligence*  
*Vincenzo Maria Scarano*

## **note e commenti**

- 387 La Corte costituzionale affronta nuovamente il tema del fine vita  
*Fabio Gullotta*
- 397 La giustiziabilità dell'atto politico e la tutela dei diritti fondamentali: note a Cass. Sez. Unite, 7 marzo 2025, n. 5992 (Caso "U. Diciotti")  
*Francesco Rosi*

**opinioni e attualità**

- 419 Politiche di rimpatrio di migranti in condizione di irregolarità di soggiorno  
*Christopher Hein e Gaia Rossi*

**rubriche**

- 445 Unione europea  
*a cura di Giuseppe Bronzini*
- 455 Consiglio d'Europa  
*a cura di Maurizio de Stefano*
- 459 Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale  
*a cura di Lucia Tria*
- 493 Immigrazione e asilo  
*a cura di Adele Del Guercio e Francesca Rondine*
- 505 Giustizia penale internazionale  
*a cura di Maria Crippa*
- 525 Informazione  
*a cura di Giorgio Zanchini*

LA CORTE COSTITUZIONALE  
COME GIUDICE DELLA CONVENZIONE  
EUROPEA DEI DIRITTI UMANI\*

Lorenzo Acconciamezza\*\* e Francesco Viganò\*\*\*

**ABSTRACT:**

*Our Constitutional Court plays a fundamental role in guaranteeing the enforcement and application in our legal system of the principles set out in the European Convention of Human Rights, as interpreted by the European Court of Human Rights. However, it is less clear whether the Constitutional Court is also competent to autonomously interpret the Convention provisions, in particular in those cases in which the ECtHR has not issued any judgment yet or has found that that States Parties still enjoy a margin of appreciation in regulating a certain issue. This contribution explores this question, arguing that some recent developments of the Constitutional Court case-law exercising such power are fully consistent with the overarching logic of the Convention system.*

La nostra Corte Costituzionale svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'attuazione e l'applicazione nel nostro ordinamento giuridico dei principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, è meno chiaro se la Corte Costituzionale sia anche competente a interpretare autonomamente le disposizioni della Convenzione, in particolare, nei casi in cui la Corte EDU non ha ancora emesso alcuna sentenza o ha ritenuto che gli Stati Parte godano ancora di un margine di discrezionalità nel regolare una determinata questione. Questo contributo esplora tale questione, sostenendo che alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte Costituzionale nell'esercizio di tale potere sono pienamente coerenti con la logica generale del sistema della Convenzione.

---

\* Testo sottoposto a referendum.

\*\* Ricercatore tenure track di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Palermo; già Giurista assistente presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti umani.

\*\*\* Professore ordinario di diritto penale presso l'Università Bocconi di Milano; Giudice e attualmente Vicepresidente della Corte costituzionale. Lo scritto include le opinioni personali dell'autore, che non vincolano né riflettono necessariamente quelle dell'istituzione di appartenenza.

NOTERELLE SULLA GUERRA: DAI DIVIETI  
GENERALI ALL'ESPERIENZA INDIVIDUALE\*

*Pasquale De Sena\*\**

**ABSTRACT:**

*This contribution critically examines the effectiveness of the prohibition on the use of armed force and, more broadly, the capacity of international law to guarantee peace. Through an experiential and dialogical approach, the author highlights the tension between the legal pacifism of the UN Charter and the persistence of contemporary conflicts.*

*Drawing on Freud, Einstein, Elias, Fornari, and Napoleoni, the analysis explores the psychological and cultural roots of violence, arguing that peace cannot stem solely from norms or institutions but requires an internalisation process that taboos war as a pathological expression of human aggressiveness.*

*The notion of an "Omega Institution" is introduced – an entity aimed at recognising war as an individual crime and fostering a planetary ethos of shared humanity – while acknowledging the enduring "system of war" rooted in inequality and domination.*

*The final reflection connects the logic of war with that of discursive conflict, suggesting that resonance with others and the overcoming of the impulse to dominate both others and nature itself are essential conditions for genuine peace.*

Questo contributo esamina criticamente l'efficacia del divieto di uso della forza armata e, più in generale, la capacità del diritto internazionale di garantire la pace. Attraverso un approccio esperienziale e dialogico, l'autore evidenzia la tensione tra il pacifismo giuridico della Carta delle Nazioni Unite e la persistenza dei conflitti contemporanei.

Traendo spunto da Freud, Einstein, Elias, Fornari e Napoleoni, l'analisi esplora le radici psicologiche e culturali della violenza, sostenendo che la pace non può derivare esclusivamente da norme o istituzioni, ma richiede un processo di interiorizzazione che tabù la guerra come espressione patologica dell'aggressività umana.

Viene introdotta la nozione di "Istituzione Omega" – un'entità volta a riconoscere la guerra come crimine individuale e a promuovere un ethos

---

\* Testo sottoposto a referaggio. Lo scritto sarà pubblicato anche in *Voci e percorsi di pace*, G. MONTEDORO, F. RISSO (a cura di), Napoli, 2026.

\*\* Professore ordinario di diritto internazionale e Coordinatore del Dottorato internazionale in "Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti" nell'Università degli Studi di Palermo.

planetario di umanità condivisa – riconoscendo al contempo il perdurante “sistema di guerra” radicato nella disuguaglianza e nel dominio.

La riflessione finale collega la logica della guerra a quella del conflitto discorsivo, suggerendo che la risonanza con gli altri e il superamento dell’impulso a dominare sia gli altri che la natura stessa sono condizioni essenziali per una pace autentica.

LA DERIVA DEL DIRITTO D'ASILO  
NELL'ARCHITETTURA INTERNAZIONALE:  
L'IMPATTO DELLE POLITICHE EMERGENZIALI E SECURITARIE\*

Chiara Di Stasio\*\*

**ABSTRACT:**

*The right of asylum stands as one of the legal institutions most acutely exposed to the tension between the protection of fundamental rights and the assertion of State sovereignty. Originally conceived as an individual safeguard against persecution, it has increasingly been repurposed as a political- institutional filter aimed at regulating – and ultimately deterring – unwanted mobility. In this shift, asylum has been transformed from a space of protection into a selective mechanism of containment. Containment policies, in particular, have fostered the progressive externalisation of asylum procedures, effectively displacing access to protection beyond the borders of State jurisdiction. This externalisation not only undermines the ability of individuals to claim asylum but also risks nullifying the right itself by precluding its exercise in practice. This contribution adopts a multilevel and critical approach. It examines the erosion of the right of asylum through an integrated analysis of legal norms, administrative practices, and judicial decisions, spanning International law, European Union law and domestic legal systems. The objective is not merely to describe the transformations underway but to interrogate the underlying legal categories, expose systemic contradictions, and explore the potential for resistance inherent within the law itself. The weakening of the right of asylum is thus understood not simply as a normative trend, but as a manifestation of a deeper crisis affecting the rule of law and the very foundations of human rights protection.*

Il diritto d'asilo si pone come uno degli istituti giuridici più acutamente esposti alla tensione tra la tutela dei diritti fondamentali e l'affermazione della sovranità statale. Originariamente concepito come una tutela individuale contro la persecuzione, è stato sempre più riadattato come filtro politico-istituzionale volto a regolare – e in ultima analisi a scoraggiare – la mobilità indesiderata. In questo cambiamento, l'asilo si è trasformato da spazio di protezione in un meccanismo selettivo di contenimento. Le politiche di contenimento, in particolare, hanno favorito la progressiva esternalizzazione delle procedure di asilo, di fatto spostando l'accesso alla protezione oltre i

---

\* Testo sottoposto a referaggio.

\*\* Professoressa Associata di Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza.

confini della giurisdizione statale. Questa esternalizzazione non solo mina la capacità degli individui di chiedere asilo, ma rischia anche di vanificare il diritto stesso, precludendone l'esercizio nella pratica. Questo contributo adotta un approccio multilivello e critico. Esamina l'erosione del diritto d'asilo attraverso un'analisi integrata di norme giuridiche, prassi amministrative e decisioni giudiziarie, che abbracciano il diritto internazionale, il diritto dell'Unione Europea e gli ordinamenti giuridici nazionali. L'obiettivo non è semplicemente descrivere le trasformazioni in corso, ma interrogare le categorie giuridiche sottostanti, evidenziare le contraddizioni sistemiche ed esplorare il potenziale di resistenza insito nel diritto stesso. L'indebolimento del diritto d'asilo è quindi inteso non semplicemente come una tendenza normativa, ma come la manifestazione di una crisi più profonda che colpisce lo stato di diritto e i fondamenti stessi della tutela dei diritti umani.

RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI.  
DA INIZIALE IMPEGNO MORALE AGLI OBBLIGHI DI *DUE DILIGENCE* \*

Vincenzo Maria Scarano \*\*

**ABSTRACT:**

*The article examines the evolution of the legal framework concerning corporate responsibility in the protection of human rights, tracing the shift from soft law principles to binding hard law obligations. It explores the main international soft law instruments: the 2011 UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, and the ILO Tripartite Declaration on Multinational Enterprises and Social Policy. The analysis then focuses on recent legislative initiatives that have transformed these principles into binding norms, with particular attention to national due diligence measures and the European Union's 2024 Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). The concluding remarks highlight how the transition from soft to hard law marks a significant evolution in global governance, aiming to make the protection of human rights an integral element of corporate accountability.*

L'articolo esamina l'evoluzione del quadro giuridico in materia di responsabilità d'impresa nella tutela dei diritti umani, tracciando il passaggio dai principi di soft law agli obblighi vincolanti di hard law. Esplora i principali strumenti internazionali di soft law: i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani del 2011, le Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali e la Dichiarazione Tripartita dell'OIL sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale. L'analisi si concentra poi sulle recenti iniziative legislative che hanno trasformato questi principi in norme vincolanti, con particolare attenzione alle misure nazionali di due diligence e alla Direttiva 2024 dell'Unione Europea sulla Due Diligence per la Sostenibilità d'Impresa (CSDDD). Le osservazioni conclusive evidenziano come la transizione dal soft law al hard law segni un'evoluzione significativa nella governance globale, con l'obiettivo di rendere la tutela dei diritti umani un elemento integrante della responsabilità delle imprese.

---

\* Testo sottoposto a referaggio.

\*\* Avvocato in Roma, Professore a contratto di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi".

LA CORTE COSTITUZIONALE AFFRONTA  
NUOVAMENTE IL TEMA DEL FINE VITA\*

Fabio Gullotta\*\*

**ABSTRACT:**

*The key ruling of Corte Costituzionale remains no. 242 of 2019, which allowed medically assisted suicide only when four specific conditions are met: an irreversible illness, intolerable suffering, dependence on life-sustaining treatments, and full capacity for self-determination. It is precisely the requirement of dependence on life-sustaining treatments that proves most problematic and stringent, as it excludes many severely ill patients who are not connected to medical devices. As a result, there have been very few cases in which the procedure could be authorized. At the European level, the European Court of Human Rights (ECHR) grants States a wide margin of discretion, while encouraging them to ensure access to palliative care and to revise national legislation in line with social developments. The recent ruling of Corte Costituzionale no. 66 of 2025 rejected the extension of the criteria to include a "short-term fatal prognosis," reaffirming the conditions already established in 2019. This confirms the Court's cautious stance, which sees more expansive decisions as primarily the responsibility of Parliament. The debate remains highly contentious in society, and the lack of comprehensive legislation exposes patients to potential discrimination. The Court once again urges the legislator to fully regulate the matter, in order to ensure dignity and legal certainty for patients.*

La sentenza chiave della Corte Costituzionale rimane la n. 242 del 2019, che ha consentito il suicidio medicalmente assistito solo in presenza di quattro specifiche condizioni: malattia irreversibile, sofferenza intollerabile, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di autodeterminazione. È proprio il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale a rivelarsi il più problematico e stringente, poiché esclude molti pazienti gravemente malati non collegati a dispositivi medici. Di conseguenza, sono stati pochissimi i casi in cui la procedura ha potuto essere autorizzata. A livello europeo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) concede agli Stati un ampio margine di discrezionalità, incoraggiandoli al contempo a garantire l'accesso alle cure palliative e a rivedere la legislazione nazionale in linea con gli sviluppi sociali. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 2025 ha respinto l'estensione dei criteri per includere una "prognosi fatale a breve termine", ribadendo le condizioni già stabilite

---

\* Testo sottoposto a referaggio.

\*\* *Avvocato in Roma.*

nel 2019. Ciò conferma la posizione cauta della Corte, che ritiene che decisioni più espansive siano principalmente di competenza del Parlamento. Il dibattito rimane molto acceso nella società e la mancanza di una legislazione completa espone i pazienti a potenziali discriminazioni. La Corte esorta ancora una volta il legislatore a regolamentare pienamente la materia, al fine di garantire dignità e certezza del diritto ai pazienti.

LA GIUSTIZIABILITÀ DELL'ATTO POLITICO  
E LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI:  
NOTE A CASS. SEZ. UNITE, 7 MARZO 2025, N. 5992  
(CAS O "U. DICIOTTI")\*

Francesco Rosi\*\*

**ABSTRACT:**

*This note analyzes Order No. 5992 of 2025 issued by the United Sections of the Court of Cassation, known as the 'Diciotti Case', which revisits the long-standing question of the nature of political acts and their susceptibility to judicial review. The decision sets a new threshold for the reviewability of government discretion, holding that ordinary courts must always exercise control where political acts affect fundamental rights. The United Sections identify fundamental rights as basic rules of our rule-of-law system, incorporating, in addition to constitutional law, the provisions of the ECHR, the Charter of Fundamental Rights of the EU, but also international law and, in particular, customary international law such as the duty to rescue at sea. The order in question highlights that the violation of these principles leads to the public administration's actions being challenged, with the consequent possibility of compensation for any damage caused, as in the present case of the unjust deprivation of liberty of migrants rescued at sea. The note also takes into consideration the judgment of the Court of Justice of 1 August 2025, which dealt with a preliminary ruling on the legislative provisions through which the Italian State identified so-called "safe countries."*

La presente nota analizza l'ordinanza n. 5992 del 2025 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nota come "caso Diciotti", che rivisita l'annosa questione della natura degli atti politici e della loro suscettibilità al sindacato giurisdizionale. La sentenza stabilisce una nuova soglia per la sindacabilità della discrezionalità del governo, affermando che il giudice ordinario deve sempre esercitare il controllo quando gli atti politici ledono i diritti fondamentali. Le Sezioni Unite individuano i diritti fondamentali come norme basilari del nostro sistema di Stato di diritto, recependo, oltre al diritto costituzionale, le disposizioni della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma anche il diritto internazionale e, in particolare, il diritto internazionale consuetudinario, come l'obbligo di soccorso in mare. L'ordinanza in questione evidenzia che la violazione di tali principi comporta la contestazione dell'operato della pubblica amministrazione, con la

---

\* Testo sottoposto a referaggio.

\*\* *Avvocato in Roma.*

conseguente possibilità di risarcimento del danno eventualmente causato, come nel caso in esame dell'ingiusta privazione della libertà personale dei migranti soccorsi in mare. La nota prende inoltre in considerazione la sentenza della Corte di Giustizia del 1° agosto 2025, che ha affrontato un rinvio pregiudiziale sulle disposizioni legislative attraverso le quali lo Stato italiano ha individuato i cosiddetti "Paesi sicuri".

POLITICHE DI RIMPATRIO DI MIGRANTI  
IN CONDIZIONE DI IRREGOLARITÀ DI SOGGIORNO \*

Christopher Hein\*\* e Gaia Rossi\*\*\*

**ABSTRACT:**

*In April 2025, the European Commission presented a proposal for an EU regulation establishing a common system for the return of third-country nationals illegally staying in the EU. The effective return of migrants has emerged as a key element in the Union's and Member States' migration management strategies. The effectiveness of policies in this domain is often measured by the "return rate" which reflects the ratio between the number of expulsion orders issued and the number of individuals removed from EU territories. The new Regulation is aiming at increasing the return rate through several measures, inter alia the reciprocal recognition of national expulsion orders and a better coordination and information exchange. The Commission reaffirms its stance that voluntary and assisted returns should be prioritised over forced returns, particularly in light of the financial advantages associated with the former. The proposed reform complements the Regulation on returns from external borders, in the frame of the border asylum procedures, and allows for the institution of "return hubs" in third States based on national agreements, such as the one concluded between Italy and Albania. Regarding a number of these policies, the article expresses doubts on their conformity with standards of humanity, rationality and proficiency, and proposes a different approach. The number of undocumented migrants and rejected asylum seekers subject to expulsion could be drastically reduced through regularization schemes that take the level of de facto integration into the society into account. Moreover, voluntary repatriation should be incentivised on a far broader and more generous scale.*

Nell'aprile 2025, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento UE che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nell'UE. Il rimpatrio effettivo dei migranti è emerso come un elemento chiave nelle strategie di gestione della migrazione dell'Unione e degli Stati membri. L'efficacia delle

---

\* Testo sottoposto a referaggio.

\*\* Professore a contratto, Università LUISS Guido Carli di Roma.

\*\*\* Research Assistant, Londra.

politiche in questo ambito è spesso misurata dal “tasso di rimpatrio”, che riflette il rapporto tra il numero di provvedimenti di espulsione emessi e il numero di persone allontanate dai territori dell’UE. Il nuovo regolamento mira ad aumentare il tasso di rimpatrio attraverso diverse misure, tra cui il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di espulsione nazionali e un migliore coordinamento e scambio di informazioni. La Commissione ribadisce la sua posizione secondo cui i rimpatri volontari e assistiti dovrebbero avere la priorità rispetto ai rimpatri forzati, soprattutto alla luce dei vantaggi finanziari associati ai primi. La riforma proposta integra il Regolamento sui rimpatri dalle frontiere esterne, nell’ambito delle procedure di asilo alla frontiera, e consente l’istituzione di “centri di rimpatrio” in Paesi terzi sulla base di accordi nazionali, come quello concluso tra Italia e Albania. Per quanto riguarda alcune di queste politiche, l’articolo esprime dubbi sulla loro conformità a standard di umanità, razionalità e competenza, e propone un approccio diverso. Il numero di migranti irregolari e di richiedenti asilo respinti e soggetti ad espulsione potrebbe essere drasticamente ridotto attraverso programmi di regolarizzazione che tengano conto del livello di integrazione di fatto nella società. Inoltre, il rimpatrio volontario dovrebbe essere incentivato su una scala molto più ampia e generosa.